

Tel. +41 (0)91 785 42 22 comune@verzasca.swiss www.verzasca.swiss

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE GLI ESERCIZI ALBERGHIERI E SULLA RISTORAZIONE

Il Municipio di Verzasca,

richiamati:

- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e il relativo Regolamento di applicazione (RALOC) del 30 giugno 1987;
- la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1 giugno 2010 e il relativo Regolamento (RLear) del 16 marzo 2011;
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- l'Ordinanza federale sugli stimoli sonori e raggi laser (OSLa) del 28 febbraio 2007 e il relativo Regolamento cantonale di applicazione (ROSLa) del 10 novembre 2009,
- la risoluzione municipale no. 2139 del 29 agosto 2022;
- nonché tutte le altre disposizioni in materia;

<u>ORDINA</u>

<u>CAPITOLO 1</u> Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina le procedure di competenza del Municipio definite dalla Lear, dal RLear e da altre leggi applicabili agli esercizi alberghieri e di ristorazione.

Art. 2 In generale

- ¹ Per le definizioni di esercizio e gerente si fa riferimento alle disposizioni della Lear e del RLear.
- ² Sono considerate occasioni straordinarie l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni limitate nel tempo, quali sagre, manifestazioni ricreative, culturali, musicali, politiche, religiose e sportive, feste, fiere e mercati.

<u>CAPITOLO 2</u> Competenze del Municipio

Art. 3 Competenze decisionali

Il Municipio è competente per:

- a) verificare la conformità strutturale dell'esercizio con le normative edilizie, pianificatorie e ambientali (attestazione di idoneità), giusta gli artt. 7 cpv. 1 Lear, 4-5 e 38-52 RLear;
- b) rilasciare le autorizzazioni degli impianti pubblicitari, tenuto conto degli artt. 11-33 e 90-92 RLear;
- applicare le eccezioni giusta l'art. 16 cpv 2 Lear all'obbligo di apertura minima degli esercizi definiti dall'art. 16 cpv 1 Lear;
- d) disciplinare la chiusura dei locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) tra le ore 03:00 e le ore 06:00 (art. 16 cpv 4 Lear);
- e) coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito;
- f) rilasciare le deroghe di orario per circostanze o eventi particolari (art. 19 Lear);
- g) rilasciare permessi speciali in occasioni straordinarie, tenuto conto del necessario preavviso cantonale (art. 30 Lear), e vigilare sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio (art. 31 Lear);

- h) vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni, allo scopo di prevenire la violenza e i disordini (art. 37 Lear):
- i) rilasciare le autorizzazioni per manifestazioni o intrattenimenti musicali per gli esercizi, fatta eccezione per i locali notturni;
- j) ordinare le misure opportune intese a limitare le emissioni moleste, addebitando le relative spese a chi le ha rese necessarie (art. 24 LALPAmb);
- k) avviare le procedure di contravvenzione di sua competenza (art. 48 cpv 1 Lear).

Art. 4 Competenze di controllo delegate

Il Municipio, per il tramite della Polizia intercomunale del Piano (in seguito: Polizia), è inoltre competente per i seguenti controlli:

- a) esposizione degli orari (art. 28 Lear);
- b) età e numero degli avventori (artt. 14 e 36 Lear);
- c) vendita di bevande alcoliche e analcoliche (artt. 23-25 Lear):
- d) presenza del gerente o del suo sostituto nell'esercizio e allestimento del piano di lavoro settimanale o quindicinale (art. 21 e 22 Lear e 75 e 79 RLear);
- e) esposizione dei prezzi (art. 34 Lear e 93-96 RLear):
- f) divieto del fumo (art. 35 Lear).

Art. 5 Altri compiti

In caso di chiusura di un esercizio superiore ai 60 giorni, il Municipio e il gerente sono tenuti a darne comunicazione al Servizio autorizzazioni, commercio e giochi, al Laboratorio cantonale e alla Polizia (art. 59 RLear).

CAPITOLO 3 Apertura e chiusura

Art. 6 Notifica

- Il gerente notifica entro il 1° gennaio di ogni anno, con validità per l'intero anno corrente:
- gli orari di apertura e chiusura;
- i giorni di riposo settimanali;
- i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.
- ² Eventuali modifiche nel corso dell'anno devono essere comunicate al Municipio con almeno 15 giorni d'anticipo.
- ³ Il venerdì, il sabato e i giorni prefestivi gli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni, possono rimanere aperti fino alle ore 02:00 (art. 16 Lear). Se non notificato ad inizio anno, per singole serate, deve essere inoltrata comunicazione alla Polizia almeno con 3 giorni di anticipo.
- ⁴ Qualora le circostanze lo giustifichino, segnatamente in caso di assenza di clientela, gli esercizi possono anticipare la chiusura fino ad un massimo di 2 ore prima rispetto all'orario notificato al Municipio (art. 71 cpv 3 RLear). Questa comunicazione deve essere data alla Polizia al più tardi lo stesso giorno.

Art. 7 Locali notturni

I locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) non possono essere aperti prima delle ore 19:00 e devono chiudere tra le ore 03:00 e le ore 06:00.

Art. 8 Deroga

- ¹ Il Municipio può concedere agli esercizi deroghe di orari in occasione di circostanze o eventi particolari.
- ² Le richieste scritte di deroga d'orari, debitamente motivate dal gerente, devono pervenire al Municipio con un preavviso di almeno 15 giorni, salvo casi urgenti non pianificabili.
- ³ La concessione di deroghe di orario può prevedere limitazione e/o orari differenziati per il servizio all'interno dell'esercizio e per il servizio all'aperto.

Art. 9 Facoltà del Municipio

Il Municipio può intervenire a vietare o a coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito nel territorio comunale o in parte di esso.

CAPITOLO 4 Manifestazioni ed eventi

Art. 10 In generale

- ¹ Il regolare svolgimento nell'esercizio pubblico di eventi che determinano un rilevante cambiamento delle modalità di utilizzazione è di principio proibito.
- ² L'organizzazione occasionale nell'esercizio pubblico di eventi (quali ad esempio concerti, karaoke, feste e manifestazioni di richiamo, ecc.), che determinano una sua diversa utilizzazione rispetto a quella usuale, soggiace ad autorizzazione municipale.

Art. 11 Autorizzazione

- La richiesta d'autorizzazione deve essere presentata, in forma scritta e motivata, dal gerente al Municipio, con un preavviso di almeno 15 giorni sulla data della manifestazione, accompagnata dalle seguenti informazioni:
 - a) giorno, orario e descrizione dell'evento, del genere di musica riprodotta e supporti utilizzati;
 - b) numero di avventori previsto;
- c) misure eventualmente previste per garantire la sicurezza.
- ² La decisione deve in particolare considerare la tipologia dell'evento, l'ubicazione dell'esercizio, le conseguenze per il vicinato e altri terzi, come pure eventuali problematiche riscontrate in passato per eventi analoghi.
- L'autorizzazione può contemplare diverse condizioni vincolanti, in particolare il rispetto della capienza massima dell'esercizio e l'obbligo di porre termine all'evento almeno 30 minuti prima della chiusura dell'esercizio.

Art. 12 Permessi speciali

- Il Municipio può autorizzare, per un periodo massimo di 3 mesi consecutivi, la vendita di cibi e/o bevande alcoliche in occasioni straordinarie.
- ² Sono considerate occasioni straordinarie segnatamente l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni limitate nel tempo quali le sagre, le manifestazioni ricreative, culturali, musicali, politiche, religiose e sportive, le feste, le fiere e i mercati.
- ³ La richiesta di permesso speciale deve essere inoltrata, in forma scritta e motivata, dal gerente al Municipio almeno 30 giorni prima della data in cui è prevista l'occasione straordinaria.

Art. 13 Presupposti

Il rilascio del permesso speciale è subordinato:

- alla presenza sul posto di un gerente responsabile del rispetto degli obblighi di cui agli artt. 73 cpv. 2 e 74 RLear, eccetto quello di cui alla lett. c;
- i richiedenti devono beneficiare di una copertura assicurativa per i danni derivanti dall'attività di esercizio la cui garanzia globale minima, per lesioni corporali e danni materiali, sia almeno di Fr. 3'000'000.- per sinistro;
- al rispetto delle disposizioni legali in materia di tutela della quiete e dell'ordine pubblico. A questo proposito, il Municipio può prevedere particolari limitazioni nell'autorizzazione come pure imporre misure preventive e/o disposizioni di polizia.

CAPITOLO 5 Disposizioni varie

Art. 14 Allontanamento da parte del gerente e della polizia

Il gerente può richiedere l'intervento della polizia nel caso in cui incontri difficoltà nell'allontanamento di avventori che non osservano le disposizioni in merito al mantenimento della quiete e dell'ordine pubblico.

Art. 15 Rispetto della quiete

- L'uso di strumenti e apparecchi musicali, radiofonici, televisivi, da gioco e simili, deve essere fatto in modo da non turbare la quiete pubblica.
- ² Dopo le ore 23:00, essi sono ammessi solo all'interno dell'esercizio pubblico e nel rispetto della quiete notturna.
- ³ Il Municipio può autorizzare delle eccezioni, quando è comprovata l'assenza di disturbo al vicinato.

CAPITOLO 6 Tasse

Art. 16 Tassa deroga d'orario

- ¹ La tassa per una deroga d'orario ammonta a fr. 30.00 per ogni ora.
- ² In casi particolari il Municipio può esentarsi dal prelevare la tassa.

Art. 17 Tassa permessi speciali

- ¹ La tassa per un permesso speciale ammonta a fr. 50.00 e fr. 20.00 per ogni giorno supplementare di attività sino ad un massimo di fr. 1'000.00.
- ² Il Municipio in casi particolari può derogare agli importi di cui al cpv. 1, fermo restando il rispetto delle normative cantonali in materia.

Art. 18 Tassa di controllo

- ¹ Per le irregolarità riscontrate può essere prelevata una tassa tenendo conto delle prestazioni fornite dall'autorità. Il costo orario per tali prestazioni è pari a fr. 80.00 all'ora.
- ² La tassa è esigibile con la crescita in giudicato della decisione con cui sono state riscontrate le irregolarità.

Art. 19 Tasse di cancelleria

Per i lavori di cancelleria e altri atti (rilascio di autorizzazioni, dichiarazioni, attestazioni, informazioni, fotocopie, ecc.) è prelevata una tassa di cancelleria in base all'ordinanza specifica.

CAPITOLO 7 Sanzioni

Art. 20 Multa

- ¹ Il Municipio punisce le infrazioni negli ambiti di sua competenza.
- ² La procedura è definita dalla LOC, mentre per l'importo massimo fa stato quanto sancito dalla Lear.

Art. 21 Revoca

- ¹ I permessi speciali e le deroghe d'orario possono essere revocati quando:
 - a) per ottenerli sono state fornite false dichiarazioni;
 - b) nel caso di perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica.
- ² La revoca non dà luogo alla restituzione delle tasse versate per l'ottenimento del permesso o della deroga.

CAPITOLO 8 Disposizioni finali

Art. 22 Contenzioso

¹ Il Municipio punisce le infrazioni negli ambiti di sua competenza.

Per il Municipio

² La procedura è definita dalla LOC, mentre per l'importo massimo fa stato quanto sancito dalla Lear.

Art. 23 Entrata in vigore

- ¹ La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, previsto dall'art. 192 LOC.
- ² Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione, secondo l'art. 208 e segg. della LOC.

Il Sindaço:

Romano Bordoli

Esposta all'albo comunale dal 02 settembre 2022 al 02 ottobre 2022.